



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
TERRACINA

ORDINANZA N. 96/2013

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina,

- VISTO** l'art. 6.7 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) concernente il potere del comandante di porto capo di circondario marittimo di disciplinare con ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico.
- VISTI** gli artt. 203 e 204 bis del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 che individuano nel prefetto e nel Giudice di pace le Autorità competenti a ricevere gli atti relativi ai ricorsi presentati per inosservanza del Codice della strada.
- VISTO** il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada".
- VISTO** il Regolamento CE 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004, relativo al "miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali".
- VISTA** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23.10.2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
- VISTA** la circolare prot. M_Trsp0rti/14368 n° 38 del 27.10.2011 della Direzione Generale per i porti - *"competenza in materia di viabilità in ambito portuale"*.
- VISTI** gli artt. 1161 - "abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata", 1164 - "inosservanza di norme sui beni demaniali" e 1174 - "inosservanza di norme di polizia" del Codice della navigazione.
- VISTO** l'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 che individua nel Comandante del Porto, Capo del Compartimento, l'Autorità competente a ricevere gli atti relativi alle infrazioni di cui ai citati articoli del Codice della Navigazione concernenti la circolazione in ambito portuale.
- VISTI** gli artt. 18, 28, 29, 30, 31, 32, 52, 81, 82 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

CONSIDERATO che le aree destinate alla viabilità e alla circolazione comune del porto sono quelle meglio identificate nelle planimetrie allegate e come tali dichiarate "aperte all'uso pubblico", salve le limitazioni di accesso .

CONSIDERATO altresì, che le rimanenti aree devono intendersi destinate agli usi marittimi tipici del porto e pertanto comunque "non aperte all'uso pubblico".

PREMESSO

- che coloro che circolano all'interno del bacino portuale di Terracina, considerato ai sensi della presente ordinanza "area operativa portuale", sono consapevoli delle attività eseguite negli spazi portuali, anche in relazione alla presenza di carichi sospesi e alla circolazione di mezzi speciali e fuori sagoma e che pertanto devono assumere ogni precauzione e cautela per prevenire ed impedire incidenti alle persone ed alle cose;
- che per l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e pedoni si impone l'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza.

ORDINA

Art. 1 – Approvazione di norme

E' approvato il regolamento della viabilità veicolare e pedonale nell' ambito del Porto di Terracina allegato alla presente Ordinanza.

Art. 2 – Deroghe

Eventuali deroghe necessarie per esigenze particolari, o non contemplate dal regolamento di cui all'art. 1, saranno rilasciate dall'Autorità Marittima con proprio, motivato provvedimento.

Art. 3 - Sanzioni

Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito penale o amministrativo, è punito ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione, del Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione, nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, applicabile in materia.

Nel caso di violazioni alle disposizioni relative alla sosta sarà altresì applicata la sanzione accessoria della rimozione del veicolo. Resta salva in ogni caso ogni ulteriore azione, civile o penale o amministrativa, per responsabilità derivante da inosservanza alle norme recate dalla presente ordinanza.

Art. 4 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza in ordine all'applicazione delle sanzioni, si rinvia a quanto stabilito dal Codice della strada e dal Codice della Navigazione.

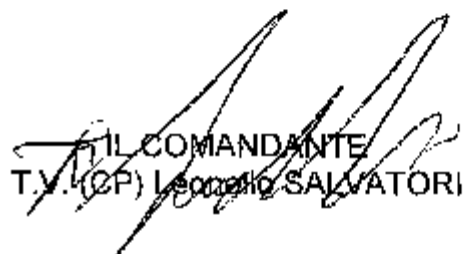
Art. 5 - Entrata in vigore e abrogazione disposizioni precedenti

La presente ordinanza entrerà in vigore immediatamente dalla data di pubblicazione.

L'ordinanza n. 30/2003 resta in vigore ed integra il regolamento del porto di Terracina nelle zone ove non si fa menzione nello stesso.

Ogni altra disposizione in materia, previgente ed in contrasto con la presente norma viene abrogata.

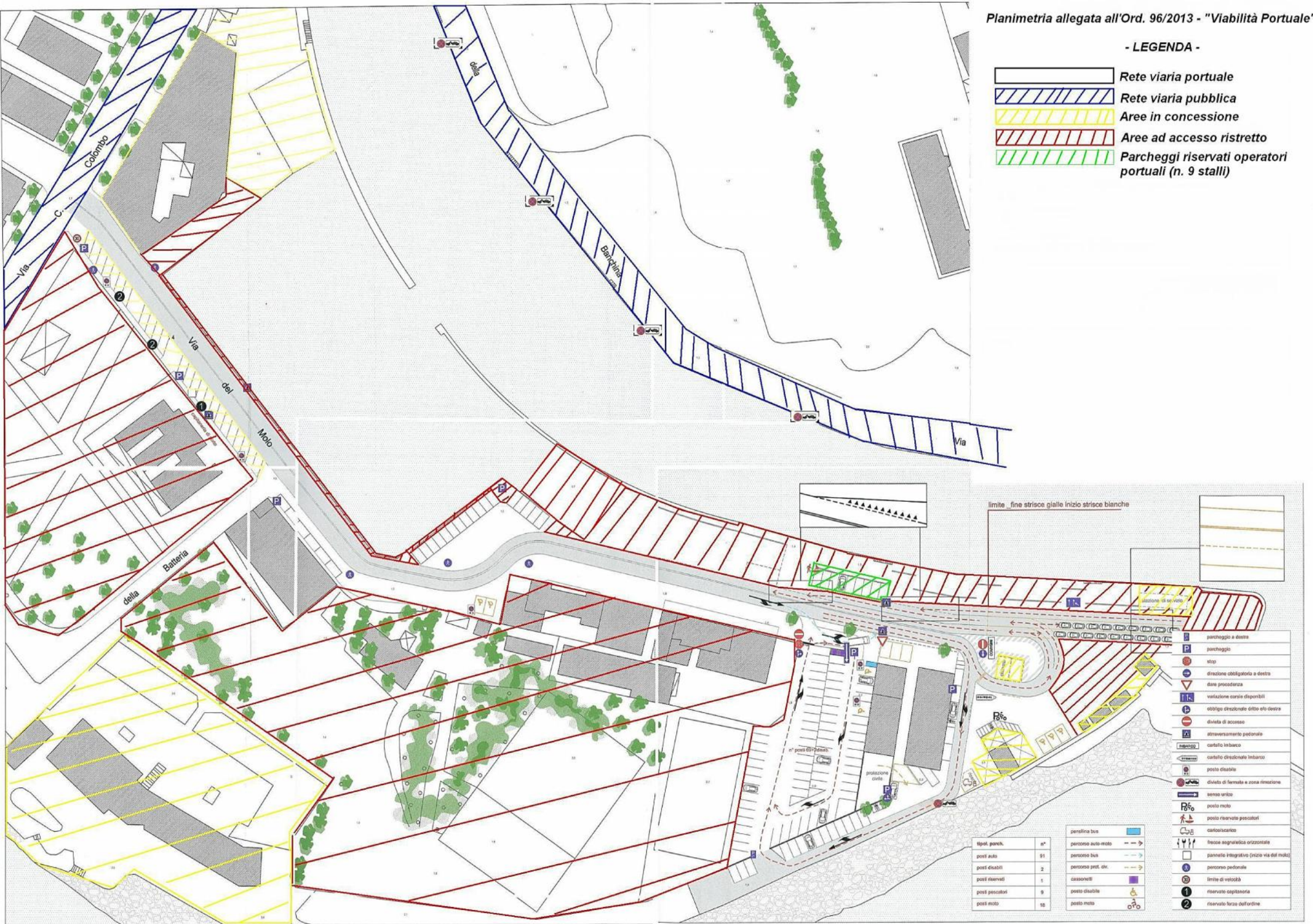
Terracina, 28/06/2013.


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Leonardo SALVATORI

(Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)

- LEGENDA -

-  Rete viaria portuale
-  Rete viaria pubblica
-  Aree in concessione
-  Aree ad accesso ristretto
-  Parcheggi riservati operatori portuali (n. 9 stalli)





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
TERRACINA

**REGOLAMENTO DELLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE NELL'AMBITO DEL
PORTO DI TERRACINA**

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi del presente regolamento

Il presente regolamento stabilisce misure volte a disciplinare la viabilità pubblica nel bacino portuale di Terracina.

L'obiettivo è quello di:

- identificare e distinguere le aree destinate alla viabilità pubblica, da quelle destinate alla viabilità portuale;
- migliorare, attraverso opportuna regolamentazione, la sicurezza a fronte dei rischi derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali nelle aree operative pubbliche ed in concessione.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

Il presente regolamento vige nell'ambito dei perimetri delimitati nella planimetria allegata ed integrante, concernente il bacino portuale di Terracina.

Tali aree sono così identificate:

- aree portuali in concessione;
- aree portuali non in concessione (aree pubbliche);
- aree destinate a viabilità portuale;
- aree destinate a viabilità pubblica.

Art. 3 - Normativa applicabile

Lungo tutta la rete della viabilità pubblica si applicano le norme del Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione, salvo quanto diversamente disciplinato.

Nelle aree portuali pubbliche o in concessione di cui al successivo Capo III ed in tutte le aree destinate alla viabilità portuale si applicano le norme e la disciplina del Codice della navigazione, nonché le norme in materia di sicurezza e di polizia emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

Art. 4 - Sicurezza dell'impianto antincendio

Nell'intero ambito portuale, come definito dall'art. 2, è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di autoveicolo, il deposito di cose o qualsiasi altro intralcio al rapido impiego delle prese idriche della rete antincendio del porto, idoneamente indicata mediante segnaletica orizzontale e verticale.

CAPO II - VIABILITA' COMUNE

Art. 5 – Identificazione delle aree di viabilità e di sosta

Le aree destinate a rete viaria, alla sosta e alla fermata dei veicoli sono individuate con colore blu nelle planimetria allegata.

La viabilità, la sosta e la fermata in dette aree, sono indicate mediante segnaletica verticale e orizzontale, da mantenersi a cura del Comune di Terracina.

In tali aree, aperte al libero transito, in considerazione della promiscuità dell'ambito portuale, vige il Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione laddove applicabili.

Le aree destinate a rete viaria portuale, alla sosta e alla fermata dei veicoli sono individuate con colore nero nella planimetria allegata.

In tali aree, aperte al libero transito ma inserite prettamente nell'ambito portuale, vige il Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione, nonché ogni altra normativa emanata.

Non è consentito il rifornimento di autovetture o altri mezzi a motore dai distributori di carburanti insistenti nell'ambito portuale di Terracina.

Art. 6 - Circolazione pedonale

La circolazione pedonale è ammessa nelle aree identificate al precedente art. 2 in:

- aree portuali non in concessione (aree pubbliche);
- aree destinate a viabilità.

E', altresì ammessa, nelle zone in concessione se rivolta a raggiungere punti del bacino portuale altrimenti irraggiungibili.

Art. 7 - Circolazione dei mezzi di movimentazione portuale

È ammessa la circolazione di mezzi di movimentazione (art. 213 del Regolamento al Nuovo Codice della strada), che possono circolare se i carichi sono vincolati in sicurezza ai mezzi stessi.

A tali mezzi sono assimilati anche quelli mobili di sollevamento che per necessità di impiego debbano trasferirsi da una zona portuale all'altra.

Tutti i mezzi di cui al presente articolo, muniti di dispositivi luminosi di colore giallo atti a segnalarne la presenza e il movimento, devono immettersi nella rete viaria osservando ogni necessaria cautela, concedendo la precedenza agli altri veicoli. Medesima precedenza deve essere concessa da ogni veicolo nell'immettersi nella rete viaria dalle aree di servizio od operative.

Qualora il percorso dovesse attraversare e/o coincidere con tratti di viabilità comune, l'impresa portuale interessata dovrà predisporre un sistema di segnalamento e vigilanza attraverso proprio personale munito di idoneo sistema di comunicazione.

Art. 8 - Limite di velocità e divieto di sorpasso

Il limite di velocità per tutti i mezzi in circolazione è di 30 km/h. All'interno dell'ambito portuale è vietato il sorpasso.

Art. 9 - Area di sosta

E' vietata la sosta e la fermata di veicoli lungo la rete viaria portuale, fatta eccezione nelle aree destinate a parcheggio. Tali aree, distinte per tipologia di parcheggio, sono indicate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, conforme alle vigenti normative in materia.

E', altresì, vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo ad una distanza inferiore a metri 3 (tre) dal ciglio delle banchine.

Le aree di parcheggio, individuate nella planimetria allegata al presente con colore verde, sono riservate agli operatori portuali.

Art. 10 - Restrizione alla circolazione viaria

Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Autorità Marittima, autorizza l'occupazione temporanea di tratti di zone di viabilità comune per facilitare eventuali operazioni portuali; nella suddetta condizione, potrà essere occupata solamente una corsia, la restante diverrà a senso unico alternato con precedenza al senso di marcia previsto per quella corsia.

Nei tratti viari sottoposti a tali restrizioni, l'impresa titolare dell'operazione dovrà regolamentare i flussi di traffico a mezzo di proprio personale, nonché apporre apposita segnalazione di avvertimento e pericolo.

Art. 11 - Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali

La circolazione dei veicoli eccezionali e dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali all'interno della rete viaria comune dovrà avvenire con l'osservanza di quanto previsto dal Nuovo Codice della strada e dal relativo Regolamento.

La circolazione dei suddetti veicoli è soggetta a comunicazione formale da presentare alla Autorità Marittima con almeno 48 ore di anticipo, riportante le informazioni riguardanti i dati e le dimensioni dei mezzi e del carico.

CAPO III - AREE PORTUALI IN CONCESSIONE ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 - Accesso dei mezzi di soccorso

La sosta dei veicoli ed il deposito delle cose all'interno delle aree pubbliche ed in concessione deve, comunque, garantire un immediato accesso ad eventuali mezzi di soccorso.

Art. 13 - Aree in concessione

Le aree evidenziate con colore giallo nella planimetria allegata sono aree assentite in concessione.

Tali aree sono delimitate sul terreno a cura del concessionario con segnaletica orizzontale di colore giallo e cartelli di avviso. L'accesso a tali aree è consentito unicamente a mezzi e persone autorizzati dal concessionario.

La percorrenza pedonale, la viabilità, la sosta e l'utilizzazione delle aree in concessione è regolata dal concessionario, con l'osservanza delle norme generali di sicurezza stabilite dal decreto legislativo 81/2008, dal decreto legislativo 272/1999 e dalle altre norme specifiche per materia vigenti in ambito portuale.

I concessionari devono predisporre all'interno delle proprie aree appositi spazi per la sosta dei mezzi in attesa delle operazioni di carico/scarico, nonché aree di parcheggio per il personale che ivi si reca ad operare, al fine di non intralciare la viabilità comune.

Art. 14 - Aree pubbliche ad accesso ristretto

Le aree evidenziate con colore rosso nella planimetria allegata sono aree assentite al pubblico uso, ma con accesso ristretto ai soli pedoni.

Su tali aree è vietato il transito e la sosta di qualsiasi veicolo a motore, nonché il deposito di cose.

Il personale di questo Comando e delle Forze dell'Ordine, nonché dei mezzi di soccorso e di pubblica assistenza e degli automezzi destinati alla raccolta dei rifiuti in ambito portuale, alla pulizia delle strade portuali e agli automezzi comunali e/o appartenenti a ditte/aziende che effettuano servizi per conto del Comune di Terracina,

sono considerati permanentemente autorizzati ad accedere nell'area portuale di cui al presente articolo.

CAPO IV - NORME GENERALI E FINALI

Art. 15 - Responsabilità

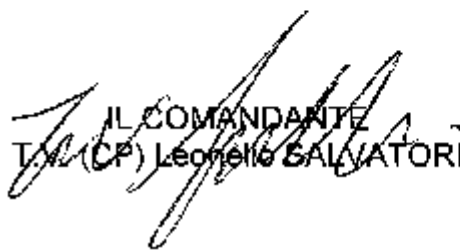
La circolazione dei veicoli nell'ambito portuale avviene a proprio rischio e, comunque, sotto la responsabilità dei rispettivi conducenti, che sono consapevoli delle attività eseguite negli spazi portuali, anche in relazione alla presenza di carichi sospesi e alla circolazione di mezzi speciali e fuori sagoma e che pertanto devono assumere ogni precauzione e cautela per prevenire ed impedire incidenti alle persone ed alle cose e/o animali.

L'Autorità Marittima si intende manlevata da responsabilità per danni a persone e/o cose e/o animali, comunque derivanti dalla circolazione suddetta.

Art. 16 – Responsabilità della manutenzione generale nelle aree non in concessione

Il Comune di Terracina predispone e mantiene efficiente la pertinente segnaletica stradale, nonché il corretto e sicuro funzionamento delle sbarre di accesso nelle forme e modi previsti dal codice della strada, nonché mantiene la sede stradale in condizioni di sicurezza.

Terracina, 28/06/2013


IL COMANDANTE
T.M. (CP) Leonello SALVATORI

(Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)